

CONDIZIONI

L'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi.

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica il 30 d'ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia, ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi.

A mente della Deliberazione camerale, 8 luglio, pubblichiamo la seguente

RELAZIONE

sul progetto di leggi internazionali sul Diritto marittimo e cambiario

Nella tornata del 15 Aprile ebbi l'onore di riferire alla Camera intorno al progetto per una legge internazionale sul Diritto cambiario, secondo le proposte formulate dal Congresso di Bruxelles, e la Relazione della Camera di Bologna. Ed in base alle osservazioni da me rassegnate, onde studiare l'argomento, fu deliberato di chiedere al Ministero la comunicazione degli atti e delle proposte del Congresso, riguardanti non solo il Diritto cambiario, ma anche il marittimo, del quale l'Illustre Camera di Bologna non erasi occupata.

Il Sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Prot. N. 370), aderendo in parte a tale desiderio, ha trasmesso una copia del disegno di convenzione internazionale per risolvere i conflitti delle leggi marittime, formulato dal Governo Belga, in conformità delle deliberazioni del Congresso di Bruxelles, ma non ha potuto trasmettere gli atti di quel Congresso per non averne più alcuno esemplare, ne trasmette il disegno riguardante il diritto cambiario, laonde trovandomi ora impegnato a riferire sull'intero argomento, mi limiterò a rassegnare alcune osservazioni riguardanti la prima parte di esso, cioè il Diritto marittimo, ed alcuni rilievi sulla pregevolissima Relazione della Camera di Bologna, per la seconda

I

Non può sfuggire ad alcuno di quanta importanza sia per la prosperità pubblica e privata il buon andamento del commercio marittimo nei rapporti internazionali. Ne è il caso di ricordare le

vicissitudini già subite da questo commercio per opera delle prevalenti potenze di alcune Nazioni, sino al momento in cui la dottrina della libertà dei mari poté trionfare quasi completamente nel mondo.

Ma per quanto siasi progredito in questo campo sotto la scorta delle sane e liberali dottrine odierne, non si è potuto sinora, ne si potrà mai nell'avvenire, provvedere in modo completo alla eliminazione di tutti quegli inconvenienti che impediscono l'assoluta applicazione della libertà del commercio, nei rapporti internazionali marittimi.

In vero, questi rapporti vengono anzitutto seriamente modificati dal fatto anormale e, fortunatamente, raro e transitorio, derivante dallo stato di guerra, fatto che influisce non solo sui rapporti scambiabili dei belligeranti, ma anche su quelli di essi belligeranti coi neutrali, più o meno disinteressati nella vertenza, e dai neutrali stessi tra loro. Ed in secondo luogo, non è da trascurarsi l'altro fatto, meno sensibile forse, ma più permanente e continuo, che ciascuno Stato, per se preso, e sotto l'ispirazione del proprio interesse, e costretto a limitare l'applicazione di questa libertà di commercio riguardo agli stranieri.

Il primo, e più grave, di questi fatti è affidato alla tutela del Diritto delle genti, e non è il caso di accennare con quali dottrine e con quali mezzi sia regolato, non rientrando tale esame nello argomento presente. E ovvio per altro rilevare, che le modificazioni prodotte dallo stato di guerra nei rapporti tutti del commercio marittimo, sono una necessaria conseguenza della lotta e della difesa, le cui esigenze non possono che in modo molto limitato venir prevedute e regolate.

L'interesse che ha ciascuno Stato di tutelare e proteggere il proprio commercio, e quindi di non ammettere ad identico trattamento lo straniero ed il

nazionale, si esplica con un doppio ordine di applicazioni economiche e giuridiche. Nell'ordine economico, lo Stato provvede alla salvaguardia degli interessi nazionali colla legislazione doganale e coi Trattati di commercio e di navigazione. Nell'ordine giuridico sono o devono essere regolati i rapporti di diritto e di fatto che emergono dall'esercizio del commercio marittimo internazionale.

Non è dei rapporti d'ordine economico che devo occuparmi nella presente relazione, quantunque essi interessino prevalentemente il commercio internazionale. Il loro svolgimento, oggidi soprattutto, è troppo subordinato ad esigenze politiche e fiscali, e le questioni relative non è permesso che sieno trattate in modo incidentale.

Nell'ordine giuridico, al quale precisamente appartiene il disegno di convenzione emerso dal Congresso di Bruxelles, i rapporti del commercio marittimo internazionale sfuggono completamente alle esigenze ed all'influenza della politica o della fiscalità, laonde la discussione dei mezzi adatti a favorirne o tutelarne lo svolgimento può farsi in un campo sereno e spassionato, e trova gli Stati tutti del mondo civile interessati a concretare un accordo. E ben opportunamente la Relazione della Camera di Bologna ricorda i benefici risultati che han prodotto le Unioni internazionali, che regolano alcuni servizi ed istituti d'interesse comune, per invocare che anche altri rapporti, di pari interesse, si giovassero del medesimo accordo.

Nel tema presente, che riguarda non già un istituto o un servizio, come sarebbero la proprietà industriale, le poste ed altri simili servizi, per i quali, più o meno completamente, funzionano le Unioni internazionali, ma un vero rapporto di primissimo ordine, riflettente uno degli strumenti più importanti della prosperità pubblica, troviamo che gli

Stati procurano di provvedere alla tutela degli interessi emergenti, sia in base a dei principii generali di dritto, comunemente ammessi e riconosciuti, sia mediante i singoli trattati di amicizia. Ma i principii generali di dritto, valevoli bensì a risolvere una questione internazionale, sempre quando il buon volere delle due parti interessate non faccia difetto, in via diplomatica, non giovano certamente a quella celerità di decisione che è condizione essenziale nello svolgimento degli affari, specialmente contenziosi, del commercio. Ed i trattati di amicizia non possono contenere che alcune regole generali che assicurano una protezione generica ed un trattamento non difforme tra i cittadini delle due Nazioni contraenti.

Da ciò emerge la necessità, molto opportunamente fatta rilevare dal Congresso di Bruxelles, che sia provveduto con mezzi più efficaci e più conducenti a risultati pratici, perché nell'ordine giuridico questi rapporti sieno regolati con norme fisse ed invariabili stabilite con precedenza, mediante una speciale convenzione.

E per queste considerazioni e su queste basi che venne formulato dal Governo Belga il disegno di convenzione per la risoluzione dei conflitti in materia di dritto marittimo privato.

È risaputo che nello svolgimento del commercio marittimo internazionale, ad ogni piè sospinto si sperimenta il bisogno di provvedere giuridicamente per la risoluzione o la prevenzione anche di contrasti e controversie, nelle quali possono trovarsi in conflitto legislazioni e magistrati di nazionalità diverse di quella dei contendenti. Quale la legge da applicare? Prima questione. Può ritenersi applicabile dai magistrati di un paese la legislazione di un altro? Seconda questione.

I bastimenti sono, per legislazione generale, ritenuti beni mobili, laonde ogni questione contenziosa che li concerne è risolta con la legge del loro proprietario. Ma una tale regola, che porterebbe conseguenze assolute e rigorose, non sempre può applicarsi, e ciò sia pel fatto stesso del Capitano, in dati momenti di bisogno, sia per varie cause di forza maggiore sia anche per opera di terzi, interessati ad assicurare i loro crediti.

In modo che, mentre come massima generale, in riguardo ai bastimenti, la legge applicabile sarebbe quella del proprietario, nel fatto o tale applicazione non è richiesta, o non è possibile. Ciò per la prima questione.

Per la seconda è ovvio e bastevole ri-

cordare che il magistrato di un paese in tesi generale non è né può essere investito d'altra attribuzione oltre quella della legge propria, né può ammettersi che nella risoluzione di una lite un Tribunale Italiano invochi ed applichi la legge forestiera, tranne nei casi espressamente stabiliti. Ond'è che, senza una espressa dichiarazione, senza un'espressa attribuzione giurisdizionale, il principio generale che nelle questioni riguardanti beni mobili deve applicarsi la legge del paese al quale appartiene il proprietario non sempre potrebbe avere utile e completa attuazione.

Il disegno di convenzione, proposto dal Congresso di Bruxelles e compilato dal Governo Belga si propone di rendere applicabile la massima, e quindi d'investire i magistrati delle attribuzioni giurisdizionali all'uopo necessarie. Esso in sostanza stabilisce che i Tribunali di ciascun paese contraente applicheranno ai bastimenti degli altri paesi la legge della loro bandiera, in casi determinati, quali i dritti reali ed i modi di acquistarli, di trasmetterli e di estinguerli, e simili, i privilegi, i rapporti tra comproprietari, tra il proprietario e il capitano e simili, ed altri casi e peculiarità, quali i provvedimenti per bisogni della nave, l'assistenza, l'abbordaggio, ecc.

È notevole in riguardo all'assistenza ed all'abbordaggio avvenuti in alto mare, l'espressa dichiarazione che il capitano e gli interessati conservano i loro dritti reclamando nelle forme e nei termini prescritti dalla legge della bandiera o da quella della nave debitrice, o da quella del primo porto toccato. La qual cosa è importantissima, di fronte alle difficoltà in cui può trovarsi chi ha dritto a reclamare.

Altra cosa importante a notare è che il regolamento delle avarie è stabilito sia fatto in base alla legge del porto di rilascio.

Bastano questi cenni sommarii perché si rilevi l'importanza della convenzione proposta, e l'opportunità di tradurla in atto.

Tutto ciò che serve ad eliminare malintesi o conflitti d'interesse tra le nazioni civili, non può che ritenersi meritevole di approvazione, ed a tale titolo nell'interesse pubblico, è a far voti che la convenzione in parola venisse accettata.

II

D'importanza men generale, ma di utilità pratica di altissimo rilievo è l'altra proposta di Unificazione internazionale, che riguarda il diritto cambiario, venuta fuori dal Congresso di Bruxelles.

Su di essa non presenterò che alcuni rilievi ricavati dalla pregevolissima Relazione del Segretario della Camera di Bologna mancandomi, come dissi, e gli atti del Congresso, e le proposte concrete.

Ed anzitutto è opportuno considerare che dato l'odierno sviluppo delle relazioni internazionali, sviluppo che accenna sempre più ad aumentare ed a rendersi anche indipendente dalle considerazioni e dalle rivalità economiche e politiche, il provvedere al disciplinamento della cambiale e dell'azione cambiaria, alla stregua d'una regola comune tra i vari Stati civili, e invero opera commendevolissima sotto tutti i rapporti, alla quale sarebbe desiderabile un'accesione pronta e volentierosa per parte dei Governi.

Or, ciò che ha fatto il Congresso di Bruxelles consiste appunto nel facilitare cotesta accesione, mediante un lavoro, al quale si dedicarono i rappresentanti di varie Nazioni, aventi legislazione diversa, rivolto soprattutto a coordinare queste varie legislazioni, e dar vita ad un istituto comune che non risulti disarmonico e contraddittorio alle leggi ed ai costumi particolari d'ognuno.

E dopo questo, l'opera particolare degli studiosi di ogni Nazione deve essere rivolta ad esaminare se ed in quanto per avventura questo lavoro di coordinazione sia riuscito compatibile con la legge e i costumi del proprio paese.

In questo campo occorre dunque vedere quali sieno le principali differenze tra il disegno di legge internazionale, proposto dal Congresso di Bruxelles, e le disposizioni del nostro Codice di commercio.

Il disegno mantiene la distinzione tra la lettera di cambio e il biglietto all'ordine distinzione che fu eliminata dal nostro Codice di commercio, e che in fondo rappresenta una inutile superfetazione. Ma giacché, come bene è osservato nella Relazione della Camera di Bologna, per ciò che riguarda il biglietto all'ordine, il progetto non fa che riferirsi quasi completamente alle disposizioni riguardanti la cambiale, nessuna ragione seria si oppone all'accesione nostra, non costituendo tale incidente una sostanziale differenza di sistema.

Una seconda serie di differenze e costituita da ciò che il progetto non pone tra i requisiti essenziali della cambiale la data e il luogo di pagamento, e dispone che mancando la prima, si presuma che il portatore abbia riavuto il mandato di apporvela, mancando il secondo, s'intenda indicato il domicilio del

trattario. Come si vede, la differenza non urta sensibilmente col sistema italiano.

Una differenza più notevole consiste in ciò che il progetto esclude pure dai requisiti essenziali la denominazione di lettera di cambio o cambiale (pagherò cambiario o vaglia cambiario, anche, secondo la nostra legislazione). Or, forse questa differenza non sarà ritenuta lieve e facilmente trascurabile ovunque, e da noi soprattutto, la cui legislazione per altro, in materia cambiaria e molto progredita. Ma siccome in sostanza non è guari difficile l'adozione di un equipollente che valga a raggiungere lo scopo di dare, anche nella forma, una caratteristica solenne e speciale all'obbligazione cambiaria, anche quando non possa intervenire un accordo diretto a ripristinare la eliminata menzione, è evidente che questa differenza non riuscirà di ostacolo alla unificazione della legislazione cambiaria.

La cambiale al portatore, ammessa nel progetto, e non esistente nel nostro Codice, parmi sia da ritenersi non solo accettabile, ma anche di pratica utilità. L'obbligazione cambiaria ai nostri giorni, più che nella forma ha fondamento nella sostanza. L'interessante è che chi si obbliga cambiariamente sappia quello che fa, ed a quest'obbietto, nella maggior parte dei casi e di secondaria importanza che l'obbligazione sia fatta verso un Tizio, od all'ordine di lui, ovvero che sia fatta al portatore, che a sua volta può renderla all'ordine. Laonde pare che una tale innovazione non faccia sorgere alcun serio ostacolo all'adozione del progetto, non essendo di natura tale da costituire contraddizione ai principii del nostro diritto.

Altre differenze si riscontrano tra il progetto e la nostra legislazione, tra cui quella riguardante la presentazione per pagamento delle cambiali che scadono in giorno festivo, da farsi il giorno avanti, secondo il progetto, il giorno dopo, secondo il nostro Codice. Ma come ben osserva l'egregio Relatore della Camera di Bologna, tali differenze non sono né notevoli, né in troppo accentuata scondordanza coi principii nostri di diritto, laonde non dovrebbero esser d'ostacolo all'adozione di un sistema inteso ad unificare uno dei più importanti istituti su cui si fonda lo svolgimento del commercio.

E null'altro ho da aggiungere a questo mio rapporto, il quale necessariamente è stato tracciato sul pregevolissimo lavoro del Relatore della Camera di Bologna.

Non esito dunque nel far voti che la

Camera di Commercio di Trapani voglia associarsi all'Illustre sua Consorella di Bologna nello interessare il R. Governo perché procuri l'attuazione di una legge internazionale comune sul diritto cambiario.

Trapani, 29 Maggio 1891

AVV. MONDINI Relatore.

IL COMMERCIO VINARIO

NELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Da un rapporto dell'Enotecnico Italiano a Buenos Ayres, Sig. Trentin, inserito nel *Bollettino di notizie Agrarie*, risulta che le condizioni del commercio vinario nella Repubblica Argentina, sono tutt'altro che prospere, e tutto fa prevedere che non tanto presto saranno per migliorare.

È giusto quindi che gli esportatori di vini italiani stiano bene in guardia e si astengano, per ora, dal persistere nello inviare colà i loro prodotti, essi potrebbero andare incontro a deplorabilissime delusioni, molto più che le cause che determinano questo stato di cose son di natura economica, e quindi rappresentano non già un passeggero fenomeno, ma un malessere che fatalmente segue il suo corso.

Queste informazioni, che il solerte Ministero d'Industria e Commercio ha comunicato specificatamente alle Camere di Commercio, ci danno la occasione d'interessare i nostri industriali e produttori perchè procurino di tenersi sempre al corrente delle condizioni dei vari mercati del mondo.

Il Ministero del Commercio, con questo intendimento appunto, pubblica due importantissimi Bollettini, di Notizie commerciali e di Notizie agrarie che con grande accuratezza segnalano i fatti economici e le condizioni naturali e commerciali in cui si trovano, anche nei rapporti internazionali, la produzione e gli scambi. Con modicissima spesa ciascuno può fornirsi di tali Bollettini, i quali per altro sono sempre inviati alle Camere di Commercio, presso le quali, nella peggiore ipotesi, gl'interessati possono prenderne visione.

GIUNTA CONSULTIVA DI COMMERCIO

a Santiago

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio comunica la recente istituzione nel Chili di una

Giunta consultiva di commercio italiana, sorta sotto gli auspicii del R. V. Consolato di Valparaiso, con attribuzioni non dissimili da quelle di una vera Camera di Commercio, e rivolta a promuovere lo svolgimento delle relazioni di affari tra l'Italia e il Chili, facilitando nella regione occidentale del Sud America lo smercio dei prodotti nazionali.

Facciamo voti che l'utilissima istituzione raggiunga presto il suo massimo sviluppo, e soprattutto che i nostri interessati si giovino largamente delle facilitazioni che essa può loro accordare.

LA UNIVERSAL ASSOCIATION

BANK AND TRUST COMPANY

Da informazioni attendibilissime rileviamo quanto segue.

In sullo scorcio del 1890 fu fatta una grande *reclame* intorno alla costituzione di una « Universal Association Bank and Trust Company » avente sede in New York, con succursali a Parigi e Pietroburgo, ed un capitale di 100 milioni di dollari. Le informazioni, sin d'allora furono diffidenti e riservate, ma in sul principio del 1891 il *New York Herald*, edizione di Parigi, annunciò che la detta Association avrebbe aperta anche a Roma una sua Agenzia, laonde fu necessario controllare le precedenti poco favorevoli informazioni. Si conobbe che l'Associazione non è che una grande e bene organizzata insidia alla pubblica buona fede. Le notabilità italiane che si volevano far passare come rappresentanti di essa, non solo non hanno mai accettato tale rappresentanza, ma dichiarano anzi di non conoscere affatto l'Associazione americana, pure assolutamente sconosciuta alla Banca di Francia, e quasi, perfino, a New York.

Abbiamo stimato opportuno richiamare anche noi su questo argomento l'attenzione del pubblico, affinché ciascuno sappia tenersi bene in guardia.

ESPOSIZIONE NAZIONALE DI PALERMO

Il Sotto-Comitato locale ha trasmesso, tanto agli Espositori che inoltrarono la loro domanda pel suo tramite, quanto agli altri che crederanno provvedersi direttamente, i

moduli e gli stampati per l'inoltro degli oggetti che dovrà aver luogo sino a 30 settembre prossimo

Esso è pronto fornire a tutti gli interessati le opportune informazioni ulteriori, ed all'uopo li esorta ad accudire personalmente, o per mezzo d'incaricato speciale, qui in Trapani, presso la Segreteria della Camera di Commercio, e ciò desiderando evitare i possibili ritardi cui possa dar luogo la corrispondenza epistolare

**

Richiamiamo l'attenzione del pubblico sulla speciale Mostra Etnografica Siciliana che il Comitato Esecutivo con lodevolissimo intendimento ha organizzato perchè figuri nella prossima Esposizione

Le raccolte che si desiderano complete sono largamente indicate nel seguente elenco

Costumi e vestimenta

Costumi completi, giornalieri, di festa e di gran festa delle donne di Piana dei Greci

Costumi delle contadine della provincia di Messina (specialmente Cesaro, S. Lucia), di Sorlino, di Castrogiovanni, ecc ecc

Costumi dei contadini della contrada di Modica, di Piazza Armerina ecc

Mantelline in ricca stoffa, che le donne indossano per la festa di l'attupateddi (10 maggio) in Lentini

Puddemi delle contadine

Manto nero delle donne

Collezione di berretti di varie forme

Scarpe dei pastori dell'Etna

Minuterie per donne orecchini, pendenti, fiocchiglie, spadini, spartipetto e qualunque altro oggetto donnesco in oro od in argento, di manifattura ed uso siciliano

Fotografie o disegni di qualunque costume siciliano

Costumi in terra cotta di Callagirone, Messina ecc, sia antichi, sia moderni

Oggetti di uso domestico

Oggetti di uso domestico in terra cotta o stagnati *quartareddi, bummuli, nzari, baccasi, ogghualori, cannili di cruta, pignatèddi, caruseddi*, ecc

Oggetti di uso domestico in legno cucchiari di varie forme da minestra e da bere, specialmente ad uso di contadini e di pecorai

Bicchieri (*gotti*) in legno o in corno o in altra maniera

Varie forme di scaldini per l'inverno in terra cotta

Focolari portabili per uso del popolino

Mattoni in majolica figurati, indicanti le proprietà delle case, le sezioni, i quartieri, le pertinenze ai monasteri, ecc

Varie forme di conoche, arcolari, fusi

Cottellini da tasca di S Margherita
Cottelli salitani

Culle (*nachi*) speciali per i bambini di contadini e marinai

Insegne di botteghe, dipinte o scolpite o disegnate, indicanti la vendita di vino, di mignatte, di sigari, di cibi o d'altro, insegne di barbieri, salassatori, levatrici ecc

Bastoni od altri oggetti di uso domestico intagliati da pastori, contadini, da marinai

Fiasche per vino ed olio in majolica, di Callagirone

Alimenti

Tutte le forme che si usano di pane sia giornaliero, sia festivo od occasionale di certe ricorrenze religiose, come *p e vastidduni, vastèdda, ciumi tortu, pedi-di-voi, cococciula, cucchia, ciuriddi, end-dredda, nunnuzza, pistuledda, muluneddu ecc canmaruzzèddi di S. Brasi, pani di S. Giuseppe pani di li morti* ecc (questi pani dovrebbero essere ricotti e induriti per potere resistere lungo tempo)

Tutte le forme di paste

Dolci e ghiottonerie popolari sia giornalieri sia festive, le quali si possono conservare senza guastarsi mostarde di vino colto in varie forme, biscotti San Martino, mostaccioli di Natale figure di santi in *sussamela* ecc

Oggetti di devozione

Muscalora (ventagli) soliti venderli in certe feste dell'anno, con figure di santi, per tenersi al capezzale

Ex-voto miracoli dipinti sulla latta o sul legno; membra umane e parti del corpo in cera (teste, occhi, mani, mammelle, gambe) per grazie ricevute

Gandele di cera decorate con pitture ed intarsi

Frutta in cera con figurine di santi, bambino Gesù, ecc

Amuleti oggetti che si portano addosso per preservarsi da malattie, dal colera, da spiriti maligni, dal malocchio, dalla jellatura ecc (*cavadduzzi marini, nneddi e cinturelli, canneddu pi la malaria* ecc)

Oggetti da giuoco, passatempo, ecc

Maschere di Carnevale usate dal popolino e specialmente dai fanciulli

Coppi ossia cartocci disegnati di carta, che si mettono nelle torce nelle processioni (notevoli quelli della provincia di Siracusa)

Tammureddi da contadine, con figure dipinte

Scattagnetti (castagnette), con intagli *Trona carriliggliu tricchi-tracchi, frugavèdda* ed altre forme di oggetti da sparare per fanciulli

Giuochi dei *caramelai* ambulanti

Trottole di varie forme *palarqu, tortula, rummuli, cocula, truppettu, satta, burzadwa, vnticchiu d'Apollu*, ecc

Carte da giuoco

Stampe locali *pilghrini, nanna-pighia-cincu, oca e l'ali, abbizze o bizze*, abecedari antichi stampati in Sicilia, antichi *pagherò* del Lotto

Pastori da presepio per la festa di Natale manifatture locali

Lavori in midollo di pane, soliti farsi dai carcerati, boccette, rosari, figurini ec.

Fotografie o schizzi di spettacoli, come il *carro di S. Rosalia* in Palermo, la *zara* di Messina, il *serpente* di Butera ecc

Veicoli per terra e per mare Oggetti da trasporto

(Carri e carrette con le spallette (*busculara*) dipinte

Guarnimenti degli animali da tiro per il carretto Guarnimento a lutto

Archetipo del *carruzzuni di voi*

Lettiga

Acquarelli o archetipi di barche, specialmente di *palangaru*

Vertuli e visazzi lavorate

Coffi caratteristiche

Bilancia con piattelli di sughero o corda intrecciata e pesi antichi di pietre (*ciachi*)

Qualche bilancia in rame, i cui piattelli siano lavorati ed incisi

Pesca, caccia, agricoltura, pastorizia

Attrezzi per qualche pesca speciale, come quelle delle spugne, del corallo ecc

Qualche archetipo per la pesca del tonno

Qualche fotografia o disegno rappresentante la detta pesca o quella del pesce spada

Attrezzi speciali, se mai ve ne fossero, da caccia senza armi da fuoco

Fischietti diversi pel richiamo di uccelli o d'altri animali

Arnesi e strumenti agricoli storici, disegnati (p es qualche tridente, nel quale ci siano incise figure o lettere)

Collari dipinti delle vacche campanare

Qualche fotografia di vacche parate pel dì dell'Ascensione

La mostra avrà luogo in un apposito padiglione

Il Comitato fa appello ad ogni persona colta perchè voglia spedire al Presidente (Sezione Etnografica) qualunque degli oggetti sopra indicati, col proprio nome e cognome, e con le indicazioni che stimerà necessarie, accio la mostra di essi abbia luogo o per proprio conto, o contro pagamento della spesa, o per semplice prestito per conto del Comitato

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

Libri, riviste e giornali

pervenuti in Ufficio

posteriormente a quelli segnati nel Num scorso

Bullettin International des Douanes (fascicoli) — Atti del Congresso tenuto in Roma delle Camere di Commercio per le convenzioni marittime (fascicolo) — Stanza di compensazione in Firenze Adunanza generale dei Socii (fascicolo) — Circolo del Commercio Napoli voto al Governo ed alla Camera per la linea Aden Bombai (fascicolo) — Gaetano Bolter I Curatori del fallimento (fascicolo) — Relazione al Consiglio Comunale di Milano in ordine alle crisi operaie (fascicolo) — Bollettino delle Scuole di Commercio e di Nautica in Siracusa (fasc.)

VINCENZO SARACENI, Gerente respons.

Tipografia Gius Gervasi-Modica